



**RDO n.3277238 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI SORVEGLIANZA  
SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E AUTORIZZATO.  
CIG 9471646989**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## 1. PREMESSE

CPV: 85147000-1 Servizi sanitari nelle imprese

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Cristina Zonato.

Il Responsabile del sub procedimento di gara è il Dott. Massimo Boasso (recapito unico per entrambi: tel. 011.19681540 fax 011.19681541) e-mail [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it) Pec [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura all'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 4, D.Lgs n. 50/2016) e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

**Chiarimenti e risposte a quesiti di interesse saranno inviati a tutti i soggetti invitati tramite l'applicativo MEPA e/o tramite PEC, entro il giorno 06/10/2022.**

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara corredato di:

- Allegato 1 Capitolato Speciale d' Appalto
- Allegato 1/A Elenco attività medico competente e autorizzato
- Allegato 1/B Sintesi accertamenti sanitari e numero presunto prestazioni
- Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo)
- Allegato 3 Modello per la presentazione dell'offerta economica

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e di Medico Autorizzato ai sensi dell'art. 138 e All. XXI del D.Lgs 101/2020 nonché le seguenti attività di sorveglianza sanitaria:

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Agenzia, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in cat. B.

L'appalto è a misura.

Le sedi oggetto del servizio sono le seguenti:

Sede	Indirizzo
Alessandria	Spalto Marengo 33 – Alessandria
Asti	Piazza Alfieri 33 – Asti
Biella	Via Felice Piacenza 11 - Biella
Cuneo	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo
Grugliasco	Via Sabaudia 164 – Grugliasco (TO)
Ivrea	Via Jervis 30 – Ivrea (TO)
La Loggia	Strada Nizza, 24 – La Loggia (TO)
Novara	Viale Roma 7/E - Novara
Omegna	Via IV Novembre 294 – Omegna (VB)
Torino	Via Pio VII, 9 – Torino
Vercelli	Via Bruzza 4 - Vercelli

La durata del contratto è fissata in anni due (2) con opzione di estensione ad ulteriori 12 mesi.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il servizio dopo la scadenza dell'appalto per un massimo di 6 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni in tal momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

Sia la ripetizione del servizio sia la proroga possono essere attivate da Arpa Piemonte, entro il termine contrattuale di scadenza, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'impresa.

L'importo a base di gara è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA (su cui effettuare il ribasso)
Servizio biennale sorveglianza sanitaria e medico competente e autorizzato	€ 77.428,50

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ritiene sia pari al 80% del valore del contratto.

Il valore complessivo dell'appalto determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 comma 4 del D.L.vo 50/2016, comprensivo di opzione di estensione ad ulteriori 12 mesi, di proroga semestrale, di eventuale integrazione del contratto per revisione prezzi e servizi supplementari nonché comprensivo degli importi forfettari non soggetti a ribasso è pari a Euro 161.507,26 oneri fiscali esclusi così suddiviso:

importo contrattuale biennale: € 77.428,50;

importi forfettari biennali non soggetti a ribasso: € 6.600,00

opzione di estensione del servizio per ulteriori 12 mesi: € 38.714,25;

importi forfettari riferiti all'opzione di estensione: € 3.300,00

proroga semestrale: 19.357,13;

importi forfettari riferiti alla proroga semestrale: € 1.650,00;

eventuale integrazione del contratto per revisione prezzi e/o servizi supplementari: € 14.457,34.

L'importo del contratto e l'importo dei singoli servizi di cui agli Allegati 1/A e 1/B verrà rideterminato in base alla percentuale di ribasso offerta.

Si precisa che gli **importi forfettari** citati negli allegati 1/A e 1/B sono fissi e non soggetti a ribasso. Pertanto non fanno parte dell'importo a base di gara su cui effettuare il ribasso.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008, pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a 0.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice nel caso di revisione dei prezzi da concedersi su richiesta del Fornitore, decorso il primo anno di validità del contratto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; in tal caso l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico**

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

**Dipartimento Affari amministrativi e Personale**

**Struttura semplice - Acquisti beni e servizi**

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

Pec: [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it); e-mail: [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it)

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e s.m.i.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerente ai fini della partecipazione alla procedura di gara deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
- L'iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l'oggetto della presente procedura;

L'attestazione del possesso di tali requisiti deve essere fornita mediante dichiarazione resa conformemente al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), fornendo tutte le indicazioni in esso richieste.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**6.2.1)** Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi per un valore non inferiore al 50% dell'importo a base di gara.

### 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è escluso per il requisito di partecipazione riferito all'accreditamento dal SSR in Piemonte.

Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avvallato.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle

sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta tra la documentazione amministrativa, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

b) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO.**

Per quanto riferito al subappalto si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

## **9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO.

L'importo dell'offerta economica deve essere riferito all'importo complessivo del servizio indicando obbligatoriamente i costi della manodopera.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come “data limite di presentazione delle offerte” presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, interruzioni, mancato funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 50/2016.

#### **La documentazione amministrativa da presentare è la seguente:**

- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):** l’assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere oggetto di autodichiarazione da parte dei concorrenti mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione a sistema di tale documento firmato digitalmente **(a pena di esclusione)**
- **PASS-OE** rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza alla Deliberazione n.111 del 20/12/12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la gara. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione.
- **Ricevuta del pagamento contributo ANAC** pari a Euro 20,00;

La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 non viene richiesta;

## **10. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

**Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.**

#### **Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione**

In relazione ai motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, tutte le violazioni contributive, tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p., al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'eventuale esclusione. In caso di omessa dichiarazione, quindi, la causa di

**ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico**

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

**Dipartimento Affari amministrativi e Personale**

**Struttura semplice - Acquisti beni e servizi**

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

Pec: [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it); e-mail: [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it)

esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando” (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906);

- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 12 del citato art. 80, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente;

- per il contenuto delle attestazioni da dichiarare il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dal DGUE Documento di gara unico europeo;

- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), nonché agli altri soggetti indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'eventuale procuratore speciale che sottoscrive digitalmente la documentazione amministrativa e/o l'offerta e in ogni caso devono essere riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 citato in relazione al tipo di impresa o società concorrente, inclusi eventuali procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, sì da renderli assimilabili agli amministratori della società.

- in caso di partecipazione in Consorzio oppure di R.T.I., le dichiarazioni dovranno essere presentate:

3. in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
4. in caso di Consorzio ordinario già costituito di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
5. in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura;
6. in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

## 11. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Offerta tecnica contenente la descrizione del servizio che si intende prestare, riportante le modalità organizzative e gli elementi utili a fornire la valutazione della medesima secondo i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

## 12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 3, del D.Lgs 50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito come di seguito precisato:

Criteria	Description	Weight
<b>A</b>	Valutazione della offerta tecnica	<b>70</b>
<b>B</b>	Valutazione offerta economica	<b>30</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il Punteggio Totale ( $P_{TOT}$ ) attribuito a ciascuna offerta è uguale a  $P_T + P_E$

In cui:

$P_T$  = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

$P_E$  = punteggio complessivo attribuito all'offerta economica.

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sarà assegnato da una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, che avrà facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti possibili (non è possibile il soccorso istruttorio sull'offerta tecnica) ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Atto di nomina e curricula dei commissari sarà pubblicato nella sezione "Lavora con noi" del sito internet di questa Agenzia [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

### A Modalità di attribuzione del punteggio tecnico

Il Punteggio Tecnico  $P_T$  è attribuito mediante, la valutazione discrezionale dei singoli Commissari, dei criteri motivazionali per quanto concerne gli elementi qualitativi e con l'attribuzione dei punteggi indicati ai corrispondenti valori previsti nelle tabelle dei criteri degli elementi quantitativi.

Il calcolo del punteggio per gli **elementi qualitativi** viene effettuato con la formula del cd metodo aggregativo compensatore:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

In cui:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

$\sum_n$  = sommatoria

I commissari procederanno all'attribuzione del punteggio tecnico per gli elementi qualitativi per ciascuna offerta ammessa, sempre utilizzando gli elementi di valutazione riportati nei punti da A1.1, ad A1.2 che seguono. Ai fini della determinazione dei coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell'offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:

Grado di apprezzamento	<b>V(a)<sub>i</sub></b>
Nessuno	0
Limitato	0,25
Significativo	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

**ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico**

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

**Dipartimento Affari amministrativi e Personale**

**Struttura semplice - Acquisti beni e servizi**

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

Pec: [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it); e-mail: [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it)

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

Per ogni elemento di valutazione (i) la Commissione normalizzerà i coefficienti rapportando a 1 il coefficiente di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel dato momento di valutazione, consentirà di ricavare il punteggio definitivo per quell'elemento.

Al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio tecnico sarà attribuito il punteggio massimo relativo ai criteri considerati, mentre agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti (espressi con al massimo due decimali).

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

Il calcolo del punteggio per gli **Elementi quantitativi** viene effettuato con la cd formula dell'interpolazione lineare:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

Di cui:

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = valore al ribasso offerto dal concorrente

$R_{max}$  = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

### CRITERIO A) Capacità organizzativa (punti max 50)

Si valuteranno le modalità di organizzazione che si intendono offrire. La relazione (max 10 pagine) dovrà dettagliare le modalità operative e le soluzioni organizzative proposte inerente la complessiva sorveglianza sanitaria differenziata per le varie tipologie di rischi oltre ad illustrare la pianificazione di tutte le attività di competenza ricomprese nel capitolato d'appalto

La relazione dovrà contenere:

- la metodologia di collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria **(6 punti)**
- metodologia di validazione ed aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria **(6 punti)**;
- metodologia di predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori **(6 punti)**
- promozione del benessere dei lavoratori anche attraverso programmi formativi su stili di vita corretti **(5 punti)**
- la metodologia di rendicontazione, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

Pec: [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it); e-mail: [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it)

della sorveglianza sanitaria effettuata ed indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori **(5 punti)**;

- invio delle procedure di cui all'art. 10 del capitolato speciale di appalto **(5 punti)**
- la tempistica della consegna dei referti e degli esami **(6 punti)**
- le tempistiche e modalità di formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione **(6 punti)**
- le tempistiche di attivazione delle visite straordinarie **(5 punti)**

### **CRITERIO B) Capacità tecnica (20 punti max)**

Saranno valutati i curriculum dei medici competenti proposti sia in relazione ai titoli posseduti che all'esperienza maturata:

- Tempo di esercizio dell'attività di Medico Competente. Si prenderà a riferimento l'anno intero e le frazioni di anno arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per difetto frazioni di anni inferiori a 6 mesi.
  - 4 punti per attività di medico competente svolta da oltre 2 anni;
  - 6 punti per attività di medico competente svolta da oltre 5 anni;
  - 8 punti per attività di medico competente svolta da oltre 8 anni;
  - 10 punti per attività di medico competente svolta da oltre 10 anni
- Dimensioni dell'Ente o aziende in relazione al n. di dipendenti occupati presso cui si è svolta l'attività di Medico Competente. Si prenderà a riferimento l'esperienza nell'Azienda o Ente di più grosse dimensioni e non la sommatoria di più aziende o enti di piccola dimensione
  - 4 per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 100 addetti;
  - 6 per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 400 addetti;
  - 8 per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 700 addetti;
  - 10 per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 1000 addetti;

### **MODALITÀ ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA**

#### **Valutazione offerta economica**

Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso applicando la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove

$V_{ai}$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (1), variabile tra 0 e 1

$R_a$  Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

$R_{max}$  Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto  $R_a$  assume il valore di 0 così come il coefficiente  $V_{ai}$ ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto  $V_{ai}$  assume il valore 1

Il costo complessivo considerato si riferisce all'intera attività in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel capitolato, proposte nell'offerta tecnica, con inclusione di tutti gli strumenti, dotazioni ed apparecchiature, nonché della fornitura di tutte le prestazioni ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Nel caso due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, ed esse siano le migliori, l'aggiudicazione seguirà al concorrente con il miglior punteggio tecnico. Nel caso di parità di punteggio tecnico, si procederà mediante sorteggio.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché valida e congrua.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, Arpa Piemonte si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

### **Formazione della graduatoria**

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, quantitativi e dell'offerta economica, si procederà alla sommatoria degli stessi per ogni singolo concorrente.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli altri adempimenti previsti in corso di gara.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si specifica che l'aggiudicatario non avrà a che pretendere sugli importi relativi ai lavori a misura che non saranno contabilizzati.

La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale.

## **13. OFFERTA ECONOMICA**

Nell'offerta economica andranno indicati, oltre al ribasso in percentuale e al prezzo complessivo offerto in cifre e in lettere, anche i costi relativi alla manodopera. L'assenza di tale indicazione comporterà l'esclusione dalla procedura.

#### 14. AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- **cauzione definitiva** a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo);
- **eventuali** documenti comprovanti le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta che l'Agenzia riterrà di dover richiedere;

**Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga.**

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, Arpa Piemonte avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

#### ART. 15 – TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

**Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole**, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

6. "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
7. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: [trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it)
8. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli

**ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico**  
Codice fiscale - Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento Affari amministrativi e Personale**

**Struttura semplice - Acquisti beni e servizi**  
Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541  
Pec: [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it); e-mail: [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it)

obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-anticorruzione/dizposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellilegalita> e ben noti ad entrambi i contraenti.

9. L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

## **ART. 16 CLAUSOLA FINALE**

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

## **ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.